

Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 28 aprile 2021, n. 2802 - Abbruzzese, pres.; Russo, est. - Comitato «*Donne 29 Agosto*» e Associazione «*Forum Ambientalista*» (avv. Auriemma) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

(Omissis)

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio il Comitato "*Donne 29 Agosto*" e l'Associazione "*Forum Ambientalista*" hanno impugnato il decreto dirigenziale n. 145 del 21.10.2016, col quale la Regione Campania ha assentito una "*modifica non sostanziale*" dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito anche AIA), in precedenza rinnovata (col decreto n. 1653 dell'1.12.2014) per l'impianto di termovalorizzazione (di seguito anche TMV) di Acerra, gestito da A2A s.p.a.

Le ricorrenti hanno premesso di avere già proposto altro ricorso dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 1192/2015) avverso l'antecedente AIA e gli altri atti pregressi, il quale è stato tuttavia respinto con sentenza n. 3883 del 22.7.2015, appellata al Consiglio di Stato (con ricorso R.G. n. 2311/2016 pendente in IV Sezione).

A sostegno dell'impugnazione le due associazioni ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure (precisandosi che la numerazione di seguito riportata non coincide con quella del ricorso, che contiene un errore materiale, mancando il n. 4):
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 237 septies, comma 4, D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 7 della Direttiva 2003/4/CE del 28.01.2008 (direttiva *self-executing*) – per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità e informazione al pubblico, con conseguente preclusione della partecipazione dei soggetti interessati;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 della L. R. 19/2013 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 delle norme di attuazione del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli – in quanto la modifica dell'impianto non sarebbe stata sottoposta al vaglio del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I., ai sensi del citato art. 3 N.T.A, che demanda a tale organo "*l'esame e l'approvazione di tutti i progetti di impianti industriali, di loro ampliamenti, adeguamenti e sistemazioni e delle costruzioni annesse*";

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 237 ter, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 – violazione del principio di precauzione – in quanto la Regione Campania non avrebbe svolto alcuna istruttoria in merito all'assenza di effetti negativi e significativi, oltre che sull'ambiente, anche sulla salute umana, atteso che l'allegata relazione ambientale riguarderebbe solo il primo aspetto;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 29-quinquies D. Lgs. 152/2006 – violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990 – incompetenza assoluta – nullità – illegittimità derivata – in quanto l'impugnata determinazione richiama il decreto n. 369 del 18.03.2014, recante i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura degli impianti già in possesso di AIA, il quale sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 29 quinquies, del T.U. Ambiente, che attribuisce la competenza in materia ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente con funzioni di coordinamento tra lo Stato e le Regioni e con la partecipazione dell'ISPRA e non già all'ente Regione;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 bis, del D. Lgs. 152/2006 – incompetenza relativa – violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, terzietà e buon andamento della pubblica amministrazione – poiché il provvedimento di modifica dell'AIA sarebbe di competenza del Ministero dell'Ambiente per la tutela del territorio e del mare e non già della Regione Campania, in applicazione del citato art. 7, comma 4 bis, ai sensi del quale: "*Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali*". L'allegato XII, rubricato "*Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale*" tra gli impianti soggetti ad AIA statale indicherebbe, al punto 2), le "*Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW*", come nel caso di specie, in cui l'impianto avrebbe una potenza termica massima di 340 MWt;

6) contraddittorietà della motivazione – violazione degli artt. 3, 32 e 117 Cost. – violazione dei principi comunitari di precauzione, di prevenzione, di effettività della tutela dell'ambiente nonché del primato del diritto eurounitario;

7) violazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 133/2005 e gli artt. 3 e ss. del D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dei principi di precauzione e di prevenzione – eccesso di potere per difetto di istruttoria – illogicità manifesta;

8) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 29 sexies e 29 octies del D. Lgs. 152/2006 – violazione

degli artt. 11 e 191 del TFUE – violazione dei principi di precauzione e di prevenzione – violazione di direttive *self-executing* – poiché nessuno studio sulle matrici ambientali e sulla sommatoria degli inquinanti risulterebbe agli atti sia del procedimento di rinnovo conclusosi nel 2014 sia di quello definito col decreto 145/2016;

9) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 ter e 29 sexies del D. Lgs. 152/2006;

10) violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934.

2. Si sono costituiti per resistere in giudizio la Regione Campania, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la controinteressata A2a Ambiente S.p.A.

3. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2017, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari in vista dell'eventuale presentazione di motivi aggiunti.

4. Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e documenti.

4.1. In particolare, il Ministero dell'Ambiente:

- ha eccepito la propria estraneità rispetto alla controversia, involgente provvedimenti regionali, dovendo riconoscersi alla nota n. prot. DVA 2013 7025 del 21.3.2013, pure gravata, natura di parere interlocutorio circa la competenza al rinnovo dell'AIA relativa all'impianto di Acerra, non autonomamente lesivo della sfera soggettiva dei soggetti ricorrenti, con conseguente inammissibilità del ricorso *in parte qua* per carenza di interesse; quanto all'impugnativa dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3748 del 18.3.2009 nonché dei provvedimenti n. 44 del 26.2.2009 e n. 64 del 17.3.2009, entrambi adottati dal Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, l'inammissibilità del ricorso discenderebbe dal fatto che la Presidenza del Consiglio non è stata evocata in giudizio oltre che dalla mancata formulazione di specifiche censure avverso gli stessi;

4.2. La controinteressata A2A Ambiente S.p.a.:

- ha rilevato l'inammissibilità dei motivi I, VII, VIII, X e XI, in quanto genericamente formulati, in violazione dell'art. 40 del c.p.a., senza l'indicazione delle motivazioni specifiche addotte a sostegno delle censure elencate nella rubrica;

- ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito dell'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato (cfr. R.G. 2311/2016) sulla sentenza n. 3883 del 22.7.2015, con la quale il T.A.R. Campania ha respinto altro ricorso (R.G. n. 1192/2015) proposto dalla stessa parte ricorrente avverso la precedente AIA;

- ha eccepito la perenzione del gravame in quanto l'istanza di fissazione di udienza (depositata in data 3.2.2017 contestualmente all'atto introduttivo) avrebbe esaurito i propri effetti con la celebrazione della camera di consiglio del 21.2.2017, ove la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta di parte ricorrente;

- ha rilevato l'improcedibilità dell'azione per la mancata presentazione di motivi aggiunti avverso la documentazione prodotta afferente al procedimento in esito al quale è stato adottato il decreto regionale n. 145/2016.

Nel merito la società A2A ha replicato alle doglianze formulate *ex adverso* chiedendone la reiezione alla luce di quanto già statuito da questo T.A.R., Sez. V, con la sentenza n. 6407/2018 di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Acerra (passata in giudicato nel 2019), avente lo stesso oggetto.

4.3. Le ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni formulate dalle controparti, concludendo con richiesta di accoglimento o, in subordine, di sospensione della causa per sollevare avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 TFUE, una questione di interpretazione pregiudiziale circa la compatibilità della disciplina interna con la Direttiva 2011/92/UE e coi principi eurounitari in materia ambientale.

5. All'udienza di discussione del 16 marzo 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

6. Il Collegio reputa in primo luogo di dover rigettare l'istanza proposta dall'odierna controinteressata A2A di sospensione del processo in attesa dell'esito dell'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato (cfr. R.G. 2311/2016) sulla sentenza n. 3883 del 22.7.2015 (non sospesa) – con la quale questo T.A.R. Campania, Sez. I, ha respinto altro ricorso (R.G. n. 1192/2015) proposto dalla stessa parte ricorrente avverso la precedente AIA (decreto 1.12.2014) – non ravvisandosi nella specie i presupposti né della sospensione necessaria né di quella facoltativa, disciplinate rispettivamente dagli artt. 295 e 296 c.p.c., ai quali fa rinvio l'art. 79, comma 1, c.p.a.

Difatti, quanto alla prima, non può ritenersi che il giudizio di secondo grado attualmente pendente abbia natura pregiudiziale, non dovendo il Giudice d'appello risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa, stante l'autonomia del procedimento amministrativo culminato nel decreto regionale n. 145 del 21 ottobre 2016 oggetto del presente giudizio.

Quanto alla sospensione facoltativa, posto che nel caso in esame manca un'istanza concorde di “*tutte le parti*”, il Collegio non ravvisa comunque neanche la sussistenza di “*giustificati motivi*” per disporla. Ciò non solo perché non è ragionevole prevedere che entro il periodo massimo di sospensione, ossia “*tre mesi*”, l'altro giudizio sia definito, non risultando peraltro calendarizzata alcuna udienza, ma anche alla luce del principio del “*giusto processo*” stabilito dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, di cui costituisce un corollario il principio enunciato dall'articolo 2, comma 2, c.p.a., secondo cui “*Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo*”.



7. Può prescindere dagli altri rilievi sollevati in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso si palesa infondato nel merito, anche alla luce della sentenza di questo T.A.R. n. 6407/2018 (passata in giudicato) – con la quale la Sezione ha rigettato il ricorso, basato in parte su analoghi motivi, proposto dal Comune di Acerra avverso lo stesso provvedimento – le cui conclusioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi integralmente recepite, per quanto d'interesse, anche nella presente decisione.

Allo stesso modo, non vi è ragione per discostarsi neanche dalla già evocata sentenza n. 3883 del 22.7.2015 in relazione agli aspetti ivi già acclarati rilevanti anche nella presente controversia e a quei motivi di doglianza che costituiscono mere ripetizioni di quelli già respinti con la stessa pronuncia.

8. La disamina dei singoli motivi d'impugnazione va preceduta dalla precisazione, in fatto ed in diritto, della natura dell'intervento assentito, atteso che come base comune alle dispiagate censure si pone l'assunto attoreo con cui si contesta la qualificazione dello stesso operata dall'autorità emanante in termini di *“modifica non sostanziale”* dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata per il medesimo impianto.

Come può leggersi nella relazione allegata all'istanza di A2A (del 3.8.2016), il progetto prevede l'incremento di volume della preesistente vasca di calcestruzzo armato per lo stoccaggio dei residui di combustione, da 753 a 1.160 metri cubi, mediante l'abbattimento di una preesistente parete, la realizzazione di una nuova area di carico coperta, con nuove passerelle sul carroponte ed una diversa pesa a ponte, la realizzazione di una nuova cabina di controllo del carroponte.

Trattasi, dunque, di lavori che sono diretti in via prioritaria ad incrementare *“il volume di stoccaggio delle scorie”* ma che, sulla base della documentazione acquisita, non determinano l'aumento della quantità di rifiuti da conferire e smaltire né un potenziamento della capacità produttiva dell'impianto TMV, che resta inalterata, né l'incremento delle immissioni in atmosfera ovvero la modifica di qualsiasi altro elemento essenziale dell'AIA.

Così descritte la consistenza e la funzione delle opere complessivamente progettate, reputa il Collegio che le stesse non integrino una *“modifica sostanziale”* dell'autorizzazione già rilasciata coi precedenti provvedimenti, alla stregua delle categorie definitorie adottate dalla specifica disciplina di settore.

Al riguardo, l'allegato C al decreto n. 369 del 18.3.2014, contenente le *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale”*, riporta anzitutto le definizioni contenute nell'art. 5, comma 1, del Codice dell'ambiente (nel testo allora vigente), nei seguenti termini:

“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

Dopodiché le Linee guida precisano che sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- *“per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VII del D. Lgs. 152/06 indica valori soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. [...];*

- *le modifiche soggette a VIA di attività IPPC (per le quali il succitato Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 non indica valori di soglia);*

- *le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC”*.

Orbene, venendo alla questione posta a base della controversia, il Collegio condivide le osservazioni svolte nella citata sentenza n. 6407/2018, laddove si è ritenuto che, alla stregua della disciplina appena evocata, *“[...] correttamente l'autorità emanante il decreto n. 145 del 2016 ha reputato che i lavori in concreto assentiti – i quali, come si è chiarito in apertura, si sostanziano principalmente in un ampliamento della preesistente vasca adibita al deposito dei residui di combustione – non integrano una modifica sostanziale dell'impianto. E' restato, infatti, incontestato quanto precisato nella relazione allegata da A2A all'istanza, laddove il tecnico incaricato ing. Buonavolontà ha evidenziato che le opere progettate non comportano alcun incremento delle potenzialità dell'impianto (neanche in termini di incidente rilevante) o delle relative emissioni in atmosfera, idriche e sonore, aspetti tutti che restano invariati, non essendo mutato il processo di smaltimento dei rifiuti mediante trattamento termico già descritto nella documentazione depositata in giudizio”*.

8.1. Le considerazioni che precedono consentono di rigettare i primi due mezzi, dei quali si è riportata sopra per esteso la rubrica, coi quali il Comitato *“Donne 29 Agosto”* e l'Associazione *“Forum Ambientalista”* lamentano sia l'inosservanza da parte dell'Autorità regionale procedente degli obblighi di pubblicità e di informazione al pubblico, con conseguente preclusione della loro possibilità di partecipare al procedimento, sia la violazione dell'art. 3 N.T.A. del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, per la mancata richiesta di assenso del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. Invero, gli obblighi procedurali, con le modalità invocate, ivi compresa la pubblicità e la connessa partecipazione procedimentale, vanno assicurati, ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 4, D. Lgs. 152/2006, solo in

caso di nuova “domanda autorizzazione e rinnovo” ovvero di “modifica sostanziale”, mentre nella specie, come fin qui chiarito, ci troviamo di fronte ad un mero “aggiornamento” dell’AIA per una modifica non rilevante dell’impianto già assentito, per cui risulta legittima l’applicazione del regime procedimentale semplificato seguito all’autorità procedente, essendo stati già acquisiti in precedenza tutti i necessari pareri ed atti di assenso e garantito l’accesso al pubblico ed il contraddittorio coi soggetti interessati.

8.2. Per la stessa ragione si palesano infondati anche i motivi n. 3, 6, 7 e 8, ove sono stati dedotti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione nonché la violazione del principio di precauzione, i quali possono essere esaminati congiuntamente in relazione all’unitarietà della prospettazione.

Invero, posta la completezza dell’istruttoria svolta in occasione dei lavori della conferenza di servizi che hanno preceduto il rilascio dell’iniziale AIA, alla stregua di quanto già rilevato nella sentenza n. 3883 del 22.7.2015, va osservato che l’ulteriore documentazione acclusa dal gestore dell’impianto, in aggiunta a tutti i documenti già acquisiti dalla Regione Campania nel corso del procedimento principale, si palesa come adeguata in relazione alla tipologia della modifica progettuale proposta e poggia su elementi fattuali non altrimenti contraddetti o comunque messi in discussione da alcuna evidenza probatoria di segno contrario (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I quater, 20 ottobre 2016, n. 10487). Può pertanto convenirsi con la sentenza n. 6407/2018 già citata nel punto in cui la Sezione ha affermato che: *“E’ restato, infatti, incontestato quanto precisato nella relazione allegata da A2A all’istanza, laddove il tecnico incaricato ing. Buonavolontà ha evidenziato che le opere progettate non comportano alcun incremento delle potenzialità dell’impianto (neanche in termini di incidente rilevante) o delle relative emissioni in atmosfera, idriche e sonore, aspetti tutti che restano invariati, non essendo mutato il processo di smaltimento dei rifiuti mediante trattamento termico già descritto nella documentazione depositata in giudizio”*.

8.3. Procedendo oltre, col motivo rubricato al n. 4 si prospetta l’illegittimità derivata del decreto regionale n. 145 del 21 ottobre 2016 in quanto emesso sulla base del soggiacente decreto n. 369 del 18 marzo 2014, recante i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura degli impianti già in possesso di AIA, alla cui stregua si è svolto il procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione *de qua*. Secondo il costruito attoreo, il suindicato decreto 369/2014 sarebbe stato illegittimamente adottato in violazione dell’art. 29-quinquies del T.U. Ambiente, che attribuirebbe la competenza in materia ad un Comitato istituito presso il Ministero dell’ambiente con funzioni di coordinamento tra lo Stato e le Regioni e con la partecipazione dell’ISPRA e non già all’ente Regione.

La doglianza è infondata.

Anche al riguardo può farsi integrale rinvio alla ripetuta sentenza n. 6407/2018, laddove è stata respinta un’analoga censura sulla base delle seguenti considerazioni: *“[...] è dirimente osservare che, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, le regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti, tra l’altro, “e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128). Non vale, in contrario, il richiamo all’articolo 29-quinquies dello stesso Codice dell’ambiente (inserito dall’articolo 2, comma 24, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46), laddove, nel prevedere al comma 1 l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell’Unione delle province italiane (UPI), dispone al secondo comma che “Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze”. E’ evidente, infatti, che l’istituzione del suddetto organismo non esclude l’autonoma potestà regionale di dettare regole generali sui procedimenti rientranti nella propria sfera di attribuzioni”*.

8.4. Procedendo oltre, col quinto motivo è stato dedotto il vizio di incompetenza, assumendosi che il provvedimento di modifica dell’AIA sarebbe di competenza del Ministero dell’Ambiente per la tutela del territorio e del mare e non già della Regione Campania, in applicazione dell’art. 7, comma 4 bis, del T.U. Ambiente ai sensi del quale: *“Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali”* e dell’allegato XII, rubricato *“Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale”*, che tra gli impianti soggetti ad AIA statale indicherebbe, al punto 2), le *“Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW”*, tra le quali rientrerebbe l’impianto in questione, che avrebbe una potenza termica massima di 340 MWt.

Anche tale censura è stata scrutinata sfavorevolmente nelle sentenze n. 3883/2015 e n. 6407/2018 ove questo T.A.R. ha rigettato la medesima doglianza proposta da diversi soggetti avverso l’A.I.A. emessa dalla Regione Campania in data 1.12.2014. Sul punto vanno pertanto integralmente richiamate le considerazioni ivi svolte, pienamente condivise dal Collegio e qui di seguito riportate per esteso: *“Premesso che il TMV di Acerra è stato autorizzato ex lege in base all’art. 5 del D.L. 90/2008, al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania (per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03;*

19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99 per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate), nella richiamata pronuncia si è rilevato che l'impianto si colloca nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti affiancando, alla funzione tradizionale degli inceneritori di smaltimento dei rifiuti, il recupero energetico del calore derivante dalla combustione ed è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), anche dal D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti). Tanto premesso, nella sentenza n. 3883/2015 si è precisato che il decreto da ultimo citato "distingue tra impianti di incenerimento (art. 2, lett. d) e coincenerimento (art. 2 lett. e): i primi sono destinati al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, i secondi invece hanno la funzione di produrre energia ed utilizzano i rifiuti come combustibile normale o accessorio; se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d).

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014 n. 1541 e 17 ottobre 2012 n. 5299) ha specificato che la differenza tra un impianto di smaltimento o trattamento di rifiuti a mezzo incenerimento e un impianto di utilizzo dei rifiuti al fine di produrre energia rinnovabile, o di coincenerimento, è sostanziale e richiede una valutazione tecnico - discrezionale dell'amministrazione alla stregua della disciplina vigente.

Orbene, la ricorrente fonda il proprio ragionamento sulla potenza termica sviluppata dal Termovalorizzatore (340 mw) che ritiene riconducibile alla previsione di cui all'Allegato XII del Codice dell'Ambiente. Tuttavia, tale dato di per sé non consente di qualificare tale impianto come centrale termica o come impianto di combustione la cui autorizzazione spetterebbe all'amministrazione centrale.

Resta invece incontestato trattarsi di impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 133/2005 dato che la principale funzione non è quella di produrre energia con utilizzo di combustibile tratto da rifiuti, bensì quella di smaltire questi ultimi mediante trattamento termico: come correttamente rilevato dal Ministero dell'Ambiente nella richiamata nota del 21 marzo 2013 [...], il riferimento alle "centrali termiche ed altri impianti di combustione" non ricomprende le c.d. "combustioni di processo", intese come quelle che avvengono con modalità le cui caratteristiche sono determinate da finalità non strettamente energetiche. Si tratta quindi di un impianto funzionale alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al punto 5.2 dell'Allegato VIII che, in base al disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del Codice dell'Ambiente, è sottoposto ad AIA regionale (Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti)".

8.5. Come eccepito dalla difesa della controinteressata (peraltro anche con riferimento ad altri motivi), le ultime due censure si palesano manifestamente inammissibili, in quanto solo genericamente formulate, in violazione dell'art. 40 del c.p.a. – solo in rubrica nei seguenti termini: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 ter e 29 sexies del D. Lgs. 152/2006", "Violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934" – senza l'indicazione di motivazioni specifiche addotte a sostegno idonee a consentire la comprensione delle ragioni delle asserite violazioni.

8.6. Ribadite tutte le considerazioni che precedono, anche alla luce delle precedenti pronunce rese dal T.A.R., va conclusivamente affermata anche la piena coerenza della normativa nazionale e regionale sopra evocata con la Direttiva 2014/24/UE ed i principi eurounitari in materia ambientale, per cui non si rinvergono i presupposti per accogliere la richiesta, avanzata in via subordinata, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

9. Il ricorso va, pertanto, respinto.

La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. Il contributo unificato per legge resta definitivamente a carico della parte ricorrente restata soccombente.

(Omissis)